

D.M. 11/10/2012

Autore: Redazione

Art. 1

Presupposti per l'applicazione
della liquidazione IVA per cassa

1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata «IVA per cassa», come disciplinata dall'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al

comma

1, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed
alle prestazioni di servizi

effettuate

nei

confronti

di

cessionari

o committenti

che

agiscono

nell'esercizio

di

impresa,

arte

o professione, diviene esigibile all'atto del
pagamento

dei

relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal
momento

di

effettuazione

dell'operazione,

salvo

che

il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma

1, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al comma 2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.

Art. 2 Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:

a) le operazioni effettuate nell'ambito

di

regimi

speciali

di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni;

c) le

operazioni

effettuate

nei

confronti

dei

soggetti

che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;

d) le

operazioni

di
cui
all'art.
6,
quinto
comma,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3 Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione

1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Art. 4 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art.

1

il

cedente

o
prestatore adempie gli obblighi
di
cui
al
titolo
secondo
del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativo volume
d'affari
del
cedente
o
prestatore
e

partecipano

alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.

3.
Le
operazioni
di
cui
all'art.
1

sono

comutate

nella liquidazione periodica relativa al mese o
trimestre

nel

corso

del quale e' incassato il corrispettivo, ovvero scade il
termine

di

un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

4.

Nel

caso

in

cui

sia

effettuato

un

incasso

parziale

del corrispettivo, l'imposta diventa

esigibile

ed

e'

computata

nella liquidazione periodica

nella

proporzione

esistente

fra

la
somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni
di cui al
presente
decreto
recano
l'annotazione
che
si
tratta
di operazione con «IVA per cassa», con
l'indicazione
dell'art.
32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 5 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

1.
Il
diritto
alla
detrazione
dell'imposta
relativa
ai
beni acquistati o servizi ricevuti e' esercitato, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui i
relativi
corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui
l'imposta diviene esigibile secondo le
regole
ordinarie
ed
alle
condizioni esistenti in tale momento.

2. Nel caso
in
cui
sia
effettuato
un
pagamento
parziale
del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in
capo al cedente o prestatore nella

proporzione
esistente
fra
la
somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 6 Esercizio dell'opzione

1. L'opzione di cui all'art.
1
e
la
revoca
della
stessa
sono esercitate secondo le modalita'
individuate
con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno

in
cui e' esercitata ovvero, in caso
di
inizio
dell'attivita'
nel
corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attivita'.

3. Le operazioni gia' liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
quello
di
esercizio
dell'opzione
sono
escluse
dalla disciplina dell'IVA per cassa.

Art. 7 Termine dell'opzione

1. Qualora nel corso
dell'anno
sia

superato

il

limite

di

due milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano

alle

operazioni

attive

e

passive

effettuate

a partire dal mese successivo a

quello

in

cui

il

limite

e'

stato superato.

2.

Nel

caso

di

cui

al

comma

1,

ovvero

in

caso

di

revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in

cui
e' stata applicata l'IVA per cassa e'
computato
a
debito
l'ammontare dell'imposta,
che
non
risulti
ancora

versata,

relativa

alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non
sono
stati
ancora incassati.
A
partire
dalla

stessa

liquidazione

puo'

essere esercitato,
ai
sensi
dell'art.

19
e
seguenti
del
decreto
del Presidente
della
Repubblica
n.
633
del
1972,
il
diritto
alla detrazione dell'imposta, che non risulti
ancora
detratta,
relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora
pagati.

Art. 8 Efficacia

1.
Le
disposizioni
del
presente
decreto
si

applicano

alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

<https://www.diritto.it/normativa/d-m-11102012/>